

## CONSIDERAZIONI SULLA PROCURA SPECIALE IN AMBITO SPORTIVO\*

di Cristiano Novazio\*\*

Il diritto sportivo, inteso come quel sistema di norme di tipo sostanziale e processuale che è volto a regolare in maniera uniforme il fenomeno dello sport, è in gran parte mutuato dal diritto civile interno, sebbene da questi rimanga indipendente.

In particolare, esaminandone gli aspetti processuali, si può osservare come il potere rappresentativo conferito da una parte in giudizio al proprio difensore, c.d. *ius postulandi*, ricalchi in maniera fedele quanto previsto dall'ordinamento civile interno.

Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, che può essere generale (*ad lites*), quando si riferisce ad una serie indefinita di liti o a tutte le possibili liti che un cliente possa avere<sup>1</sup>, oppure speciale (*ad litem*), allorquando si riferisce ad una lite ben determinata. Le forme di conferimento della procura alle liti – che consistono nell'atto pubblico e nella scrittura privata autenticata – sono previste tassativamente dall'art. 83, co. 2, c.p.c. e non possono essere surrogate da presunzioni semplici<sup>2</sup>.

Con il conferimento della procura tra la parte e il difensore si instaura un contratto di patrocinio, la cui disciplina è riconducibile al contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 c.c. e ss., in forza del quale all'avvocato viene riconosciuto lo *jus postulandi*, ossia il potere anzidetto di rappresentare l'assistito di fronte all'autorità giudiziaria. Occorre, tuttavia, precisare che l'appena esposta osservazione opera esclusivamente in sede giudiziale, non potendosi estendere ai casi in cui un avvocato svolga attività stragiudiziale in favore del proprio assistito<sup>3</sup>.

Per tale ragione, la procura *ad litem* è stata definita in dottrina e in giurisprudenza “un atto geneticamente sostanziale, con rilevanza processuale, la cui interpretazione è governata dal principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt. 1367 c.c., e 159, c.p.c.”, e deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio<sup>4</sup>.

Con riguardo al primo dei due articoli citati, esso introduce il c.d. principio di conservazione del contratto, secondo il quale il contratto e le clausole che lo compongono devono essere interpretati in modo tale da poter produrre qualche effetto, piuttosto che attribuendo loro un significato che li svuoterebbe di efficacia, mentre l'art. 159 c.p.c. stabilisce la non estendibilità della nullità di un atto ai successivi che ne sono indipendenti.

---

\* Il presente contributo è uno sviluppo della riflessione contenuta nella nota dal titolo “Inammissibilità del ricorso privo di procura speciale”, concernente la Decisione del Collegio di Garanzia – Terza Sezione (Decisione n. 75 – Anno 2021, del 5.3.2021 e depositata il 10.9.2021), già pubblicata in questa *Rivista* nella sezione “Collegio di Garanzia”.

\*\* Avvocato in Milano, componente del Comitato Scientifico del Master di I° Livello in Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Con la collaborazione dell'Avv. Alessandro Emanuele Tavazzani.

<sup>1</sup> Cassazione civile, Sez. III, 31 marzo 2000, n. 3928, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 678.

<sup>2</sup> Cassazione civile, Sezioni Unite, 9 agosto 2001, n. 10697, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, p. 1577.

<sup>3</sup> Cassazione civile, Sez. II, 11 marzo 2019, n. 6905, in *Diritto & Giustizia*, 2019.

<sup>4</sup> Cassazione civile, Sez. I, 12 giugno 2006, n. 21924, in *Giust. civ. Mass.* 2006, p. 10.

La distinzione tra i due tipi di procura appena esaminati assume un rilievo particolare quando il legislatore vi riconosce uno specifico requisito di ammissibilità, come nel caso dei ricorsi in Cassazione o di fronte al Collegio di Garanzia dello Sport, per i quali verrà presentata un'unica trattazione, in ragione dell'identica funzione svolta dai due organi giudicanti di legittimità: il Collegio di Garanzia per la giustizia sportiva e la Suprema Corte di Cassazione per la giustizia ordinaria.

Tuttavia, talvolta, può non risultare chiaro, ad un primo esame, se la procura conferita al difensore abbia carattere generale o speciale, motivo per cui la giurisprudenza di legittimità negli anni ha offerto alcuni criteri utili a poter stabilire quale sia la portata della procura conferita, partendo dai riferimenti contenuti nell'atto. Per esempio, la Suprema Corte ha stabilito che: *“la procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado “per il presente giudizio”, con lo specifico riferimento sia al grado che al tribunale dinnanzi al quale esso era pendente, esprime l'inequivoca volontà della parte di limitare in tal senso il mandato, che, quindi, non può ritenersi esteso al grado d'appello”*<sup>5</sup>, mentre, qualora questa venga *“rilasciata in primo grado per il presente giudizio” [...], senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso”*<sup>6</sup>.

Con riferimento alla procura conferita per il ricorso in Cassazione, questa deve sempre essere speciale, come previsto dall'art. 365 del Codice di procedura civile e ciò per diversi motivi, primo fra tutti, che il giudizio portato all'attenzione della Suprema Corte, a differenza di quanto previsto per l'impugnazione in appello, non ha effetto devolutivo, con ciò intendendo che non ricomprende nella sua interezza il giudizio già proposto nei gradi precedenti, ma si limita a vagliarne la legittimità. Ciò è comprovato dal fatto che i motivi per cui si può adire il giudice di legittimità sono tassativamente previsti dal legislatore, all'art. 360 del Codice di procedura civile per il ricorso in Cassazione ed all'art. 54 del Codice di giustizia sportiva per il ricorso davanti al Collegio di Garanzia.

Altro motivo per cui è prevista la procura speciale nei casi di cui sopra è dato dal requisito dell'appartenenza dell'avvocato difensore all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, la cui *ratio* è quella di garantire un elevato grado di esperienza del professionista nell'ottica della massima tutela del rappresentato, a cui non rimarranno ulteriori gradi di giudizio utili a far valere le proprie ragioni.

Da ultimo, altro elemento fondamentale del ricorso in Cassazione è che la parte ricorrente abbia interesse ad impugnare la sentenza – o la decisione – emessa dal giudice di merito a chiusura del grado precedente, condizione che evidentemente non può che avverarsi successivamente all'emanazione del provvedimento in questione. È in ossequio a tale logica premessa che la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio secondo il quale la procura speciale per il ricorso in Cassazione è valida solo se rilasciata in epoca posteriore al provvedimento impugnato ed anteriore alla proposizione del ricorso<sup>7</sup>.

Tuttavia, giova sottolineare che la mancanza nell'atto della data in cui la procura è stata conferita non produce di per sé nullità della procura stessa, dato che *“la posteriorità del rilascio della procura*

---

<sup>5</sup> Cassazione civile, Sez. lavoro, 1° febbraio 2012, n. 1429, in Giust. civ. Mass., 2012, 2, p. 110.

<sup>6</sup> Cassazione civile, Sez. lavoro, 06 dicembre 2016, n. 24973, in Giustizia Civile Massimario, 2017.

<sup>7</sup> Cassazione civile, Sez. II, 17 marzo 2017, n. 7014, in Guida al diritto 2017, 23, p. 66.

*rispetto alla sentenza gravata si ricava dall'intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata"*<sup>8</sup>.

Chiaramente però, qualora, nonostante un siffatto esame del contesto in cui la procura è stata conferita dal cliente al difensore, non si riesca a desumere il tempo ed i riferimenti al giudizio cui essa si riferisce, la procura diviene allora insanabilmente nulla<sup>9</sup>, e tale nullità potrà essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità<sup>10</sup>.

La giurisprudenza di legittimità sportiva ha fatto proprio quanto appena detto, e vi ha dato applicazione in una pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport che è destinata, con ogni probabilità, a costituire un importante precedente giurisprudenziale del diritto sportivo, teso una volta di più ad armonizzare il diritto sportivo e quello civile.

Nell'occasione, il Collegio dichiarava il ricorso inammissibile *"in quanto la procura "apposita" costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport"*<sup>11</sup>, ritenendo che, per tutti i motivi sopra elencati, il difensore non fosse legittimato a rappresentare il proprio assistito in forza di una procura alle liti conferita a margine dell'atto introduttivo del primo grado.

Riassumendo, quindi, si può osservare come, sebbene l'ordinamento sportivo costituisca *lex specialis* rispetto all'ordinamento civile, ed in particolare sia connotato da una procedura generalmente meno rigorosa in molti aspetti, esso, tuttavia, finisce per ricalcare la solerzia processuale dell'ordinamento interno sugli istituti previsti a garanzia della parte in giudizio, come nel caso di specie riguardo alla sua rappresentanza.

È proprio in questo aspetto che è da ricercarsi la portata innovativa della sopra citata decisione del Collegio, che si innesta in un precedente orientamento giurisprudenziale che sosteneva che fosse sufficiente che il difensore fosse legittimato a stare in giudizio dal proprio assistito, senza che i riferimenti al ricorso proposto al Collegio fossero espressamente menzionati, *"tenuto conto del minore rigore formale proprio dei procedimenti di giustizia sportiva"*<sup>12</sup>.

Inoltre, a riprova del fatto che il rigore formale proprio del processo civile sia stato recepito dalla giustizia sportiva, si segnala che il Collegio si è espresso in maniera analoga alla richiamata decisione del 2021 anche in un'altra pronuncia emanata nello stesso periodo. Nell'occasione, infatti, il Collegio, pure richiamando l'orientamento del 2016, ha esplicitamente verificato che la procura depositata facesse espresso riferimento al ricorso proposto, e che fosse stata conferita successivamente alla decisione impugnata ed anteriormente al ricorso al Collegio<sup>13</sup>.

La divergenza tra i richiamati orientamenti si deve al fatto che, a differenza di quanto previsto dal Codice di procedura civile, il Codice di Giustizia Sportiva prevede come necessaria la procura speciale per il difensore che rappresenti il proprio assistito di fronte al Collegio, ma non stabilisce esplicitamente che la sua mancanza comporti nullità dell'atto.

---

<sup>8</sup> Cassazione civile, sez. lavoro, 25 luglio 2006, n. 16907, in Giust. civ. Mass. 2006, pp. 7-8.

<sup>9</sup> Cassazione civile, Sezioni unite, 27 aprile 2018, n. 10266, in Giustizia Civile Massimario 2018.

<sup>10</sup> Cassazione civile, Sez. III, 17 marzo 2009, n. 6439, in Giust. civ. Mass. 2009, 3, p. 463.

<sup>11</sup> Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 10 settembre 2021, decisione n. 75.

<sup>12</sup> Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, 20 ottobre 2016, decisione n. 50.

<sup>13</sup> Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, 24 settembre 2021, decisione n. 82.

Tuttavia, se così non fosse, verrebbe implicitamente meno il requisito di specialità della procura, e deve quindi ritenersi che, pur in mancanza di un esplicito riferimento al giudizio di legittimità, si debbano adottare i criteri ermeneutici sopra esposti.

Alla luce di quanto sopra, si può, quindi, affermare che le recenti pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport abbiano aperto un nuovo scenario nella giurisprudenza di legittimità sportiva, volto ad uniformarsi ai dettami della procedura civile, nell'ottica di offrire le più ampie garanzie processuali ai tesserati ed affiliati, anche in considerazione della sempre maggior complessità e rilevanza delle tematiche affrontate dalla giustizia sportiva.